



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 2-2022
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

34



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVII – n. 2-2022
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

G. Lo Castro

V. Fronzoni,

A. Vincenzo

A. Bettetini

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefani

Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Il diritto penale vaticano

The Vatican Criminal Law

GIUSEPPE PIGNATONE

RIASSUNTO

Il contributo analizza le più recenti linee di tendenza che percorrono l'ordinamento vaticano nel suo processo di adeguamento alla normativa internazionale, con particolare riguardo al diritto penale sostanziale e processuale.

PAROLE CHIAVE

Diritto vaticano; Legge nr. LXXI del 1 ottobre 2008 sulle fonti del diritto; adattamento al diritto internazionale; diritto canonico; codice penale vaticano; codice di procedura penale vaticano

ABSTRACT

The contribution analyses the most recent trends running through the Vatican system in its process of adaptation to international norms, with particular regard to substantive and procedural criminal law.

KEYWORDS

Vatican law; Law n° LXVII of the 1 October 2008 on the sources of law; adaptation to international law; canon law; Vatican criminal code; Vatican criminal procedure code

Come è noto, il nuovo Stato sorto nel 1929 con i Patti Lateranensi adottò in via di urgenza i codici vigenti in quel momento nel Regno d'Italia, con il limite che tali leggi non fossero contrarie ai precetti di diritto divino né ai principi generali del diritto canonico (oltre che alle norme del Trattato e del Concordato).

Il ricorso al diritto canonico come clausola di salvaguardia dell'integrità e della coerenza del sistema, con la propria origine e con la sua peculiare natura, assicurava che le norme italiane così recepite in un contesto tanto diverso da quello loro proprio, dato il carattere rigorosamente confessionale del nuovo Stato, si adattassero «*alle tendenze, ai bisogni, agli usi della vita moderna in tutto ciò che non contraddice i principi fondamentali della Chiesa*»¹.

¹ Così FEDERICO CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1932.

Il criterio seguito nel 1929 di recepire le normative più moderne (o, quantomeno, di ispirarsi ad esse, per soddisfare le esigenze dei tempi nuovi) salvaguardando però la specificità dell'ordinamento vaticano è valido ancora oggi ed è ribadito dalla *Legge sulle fonti del diritto* (n. LXXI del 1° ottobre 2008) in cui si conferma esplicitamente il principio che «l'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo» (art. 1 n. 1).

Questa stessa legge, però, segna un momento significativo nel processo di parziale distacco dell'ordinamento vaticano da quello italiano, specie in alcuni settori, perché, per la prima volta, stabilisce anche il principio che esso «si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e accordi di cui la Santa Sede fa parte, salvo quanto previsto dal n. 1» a proposito dell'ordinamento canonico (art. 1 n. 4).

Questa previsione ha dato luogo, nel giro di pochi anni, all'immissione nell'ordinamento vaticano, con specifici provvedimenti legislativi, di una serie significativa di norme di origine internazionale e comunitaria (o ad esse ispirate)², le quali devono essere considerate ormai tra le fonti principali di questo ordinamento. In tal modo, da un lato, si realizza l'apertura e il confronto (seppur con le adeguate cautele) con altre esperienze giuridiche al fine di garantire una più efficace protezione di valori e beni condivisi; dall'altro lato, si assiste ad una presenza solidale e attiva della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano nei più aggiornati sistemi giuridici.

In questo percorso si possono delineare due linee di tendenza, tra loro complementari.

La prima è costituita, per usare le parole del Santo Padre in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2020, dal fatto che la Santa Sede, «si adopera per condividere gli sforzi della comunità internazionale per la costruzione di una convivenza giusta e onesta, e soprattutto attenta alle condizioni dei più disagiati ed esclusi»³.

Questa linea di tendenza del percorso normativo di cui si diceva trova la sua prima applicazione concreta nell'emanazione, sotto il pontificato di Benedetto XVI, della legge 30 dicembre 2010 n. CCXXVII «*concernente la prevenzione del contrasto del riciclaggio di attività criminose e del finanziamento al terrorismo*»; per apprezzarne il significato in termini di efficacia e modernità, basti pensare che essa ha introdotto nell'ordinamento vaticano il reato di autorici-

² Questo processo è stato definito di «conformazione» all'ordinamento internazionale.

³ FRANCESCO, *Apertura del 91° Anno giudiziario del tribunale dello Stato della Città del Vaticano*, 15 febbraio 2020, consultabile all'indirizzo https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2020/february/documents/papa-francesco_20200215_apertura-anno.

claggio tre anni prima che esso venisse introdotto in quello italiano.

Questo particolare procedimento di normazione – che un autorevole studioso ha definito di “vaticanizzazione” del diritto internazionale⁴ – si è accentuata con il pontificato di Papa Francesco a partire dalle leggi VIII e IX datate 11 luglio 2013, che, già nelle premesse, richiamano le convenzioni internazionali cui la Santa Sede ha aderito, ponendo l’esigenza di dettare nuove norme, o adeguare quelle esistenti, in materia penale, sia sostanziale che processuale. Vengono così apportate molte e significative modifiche a codici risalenti ad un secolo prima. Fondamentale è, in questo senso, la previsione del principio del giusto processo e della presunzione di innocenza (art. 35 legge IX), nonché l’affermazione dell’inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento⁵.

L’ordinamento vaticano viene quindi arricchito di norme modernissime, sul modello delle migliori esperienze internazionali, in materia di reati contro la persona, i minori e l’umanità, di crimini di guerra, terrorismo ed eversione, in materia di sostanze stupefacenti, di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivanti da reato; di sequestro e confisca dei beni; di reati contro la pubblica amministrazione e in particolare di corruzione; di cooperazione e assistenza giudiziaria, che viene ampliata e resa più agevole ed efficace.

Nello stesso senso va la legge CCLVII del 28 settembre 2018 che detta norme in materia di abusi di mercato; è da notare che questa, come anche altre disposizioni, non mira alla tutela interna dello Stato, dato che non esiste in Vaticano un mercato finanziario aperto, né investitori privati e neanche esercizi commerciali privati, essendo invece tutta l’economia pubblica e monopolistica.

Le norme si pongono quindi in una logica di collaborazione attiva e solidale con gli altri ordinamenti per una più completa tutela dell’integrità dei mercati finanziari presenti in altri Stati.

L’adeguamento alle normative internazionali ha determinato anche significative riforme strutturali nel settore dell’economia e della finanza⁶, introducendo un sistema di controlli interni con un ampliamento dei poteri di vigilanza dell’Autorità di supervisione e informazione finanziaria, ASIF⁷, e sottoponendo l’attività della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano ai controlli e alle verifiche esercitate da organismi internazionali quali Moneyval

⁴ GIAN PIERO MILANO, *Relazione del promotore di Giustizia per l’apertura dell’anno giudiziario 2019*, in *Annali di diritto vaticano*, 2019, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020, p. 125.

⁵ Ribadito di recente dall’articolo 26 della legge sull’ordinamento giudiziario n. CCCLI del 16 marzo 2020.

⁶ Legge XVIII datata 8 agosto 2013.

⁷ Con chirografo di papa Francesco del 5 dicembre 2020, è stata così modificata, con un ulteriore ampliamento dei compiti, l’originaria denominazione di Autorità di Informazione Finanziaria (A.I.F.).

(che, come noto, è un Comitato di esperti del Consiglio d'Europa) che ha concluso di recente con un giudizio largamente positivo la valutazione quinquennale sulle misure adottate per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e sull'efficacia degli interventi degli organi di controllo.

A questa linea di tendenza, prima sintetizzata con le parole del Santo Padre, se ne aggiunge un'altra – in cui si inserisce, fra le altre, il c.d. Codice degli appalti, emanato con *Motu proprio* del 1 giugno 2020 – che mira al continuo perfezionamento delle riforme degli assetti economici e di gestione della Curia Romana e dello Stato della Città del Vaticano nel segno costante, peraltro, della lotta alla corruzione e della ricerca di una sempre migliore efficienza e trasparenza nella gestione delle risorse.

È chiaro che le due linee spesso si intrecciano.

Così è, in particolare, per le disposizioni del *Motu proprio* “*Ai nostri tempi*” datato 11 luglio 2013, adottato in esplicita attuazione delle convenzioni internazionali sottoscritte «*per prevenire e contrastare la criminalità transnazionale e organizzata che minaccia gravemente il bene comune*».

Queste disposizioni assumono il significato di una sorta di norma di sbarramento, sul piano della sanzione penale, per una serie di gravi reati previsti dalle leggi VIII e IX emanate nella stessa data e, in particolare, per la corruzione e gli altri delitti contro la pubblica amministrazione.

Infatti viene adottata una nozione estremamente ampia di “pubblici ufficiali” e ad essi viene altresì equiparata una serie di soggetti: non solo dipendenti della Curia Romana e delle istituzioni ad essa collegata, ma anche chi comunque sia «*titolare di un mandato amministrativo e giudiziario nella Santa Sede a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico*» (n. 3, lett. b) *Motu proprio* cit.). Sono evidenti la linea di rigore e la volontà di non lasciare aree di impunità.

Per garantire l'attuazione concreta di questa linea, il *Motu proprio* attribuisce agli organi giudiziari dello Stato l'esercizio della giurisdizione penale per i «*reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede e per tutti i reati previsti dalle leggi VIII e IX commessi dai pubblici ufficiali o dai soggetti equiparati in occasione dell'esercizio delle loro funzioni*» (n.1, lett. a), b) e c) *Motu proprio* cit.), con un ampliamento notevolissimo quindi della giurisdizione vaticana ben al di là dei limiti ristrettissimi del territorio dello Stato.

Pone presidi contro la corruzione anche il *Motu proprio* del 29 aprile 2021, che reca norme sulla trasparenza nella gestione della finanza pubblica. Dopo aver richiamato espressamente la Convenzione di Merida contro la corruzione e aver ricordato l'adozione del Codice degli appalti, il Pontefice nelle premesse osserva che «*la corruzione può manifestarsi anche in settori diversi*

da quello degli appalti» e che «per questo le normative e le migliori prassi a livello internazionale prevedono per i soggetti che ricoprono ruoli chiave nel settore pubblico particolari obblighi di trasparenza». Il *Motu proprio*, poi, aggiunge che quanti operano per la Santa Sede o per lo Stato vaticano «hanno la particolare responsabilità di rendere concreta la fedeltà di cui si parla nel Vangelo, agendo secondo il principio della trasparenza e in assenza di ogni conflitto di interessi». Stabilisce quindi l'obbligo, penalmente sanzionato, di dichiarare l'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse, di cui viene fatto un elenco estremamente dettagliato, e in conclusione pone il divieto di accettare «doni, regali o altre utilità di valore superiore a euro quaranta».

Tornando ai temi più propriamente amministrativi bisogna ricordare che negli anni precedenti all'adozione del codice degli appalti erano stati approvati i nuovi statuti dell'Ufficio del Revisore generale, del Consiglio per l'Economia e della Segreteria per l'Economia alla quale poi, con il *Motu proprio* del 28 dicembre 2020, è stato attribuito il potere di controllo, vigilanza e indirizzo delle attività economiche finanziarie dei Dicasteri della Curia Romana, delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e delle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano mentre i loro bilanci devono essere approvati dal Consiglio per l'Economia.

Con lo stesso *Motu proprio* il Pontefice ha disposto che tutti i fondi della disponibilità finora amministrati direttamente dalla Segreteria di Stato siano trasferite all'APSA (Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica), presso la quale già confluivano le disponibilità di altri enti e dicasteri.

Anche questi specifici profili dovranno ora essere riconsiderati alla luce della riforma della Curia operata con la Costituzione "*Predicate Evangelium*" del 19 marzo 2022 e del successivo *Rescriptum ex audientia SS.mi* circa "*l'Istruzione sull'Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede*"⁸.

⁸ *Rescriptum ex Audientia SS.MI*: Rescritto del Santo Padre Francesco circa l'Istruzione sull'Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede, 23 agosto 2022:

"1. Il Santo Padre Francesco, nell'udienza concessa al Segretario di Stato, il giorno 22 agosto, ha stabilito di emanare la presente Istruzione sull'amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con essa.

2. Il Santo Padre ha disposto che esso abbia natura di interpretazione autentica delle disposizioni vigenti e abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se precedente al Rescritto o specificamente riferita a speciali cose.

3. L'articolo 219, paragrafo 3, della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, emanata il 19 marzo 2022, deve interpretarsi nel senso che l'attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede compete in via esclusiva all'Istituto per le Opere di Religione.

Questa produzione legislativa, concentrata in un breve arco di tempo, dal 2010 ad oggi, è veramente imponente sia per numero e complessità delle questioni affrontate sia per qualità delle soluzioni adottate.

Come si è accennato, il legislatore vaticano è stato spinto in primo luogo dalla volontà, e dalla necessità, di adeguare – quanto meno in determinati settori – la normativa vaticana ai modelli internazionali e alle *best practices* che di solito li ispirano e che in essi trovano espressione.

Naturalmente, anche rispetto al codice penale e a quello di procedura penale così come modificati dalla recente legislazione occorre ricordare quanto previsto dalla Legge nr. LXXI del 1 ottobre 2008 sulle fonti del diritto che, come già detto, all'art.1, comma 1, stabilisce che “L’ordinamento giuridico vaticano riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo”.

Il punto, che richiama il tema generale della complessità delle fonti dell’ordinamento vaticano, è di estremo interesse e merita – credo – di essere approfondito dagli specialisti.

Da parte mia, sulla base di un’esperienza eminentemente pratica, mi limito a brevi considerazioni.

È evidente che nella materia del diritto penale il ricorso all’ordinamento canonico come “primo criterio di riferimento interpretativo” troverà uno spazio condizionato dalla natura stessa della normativa penale, caratterizzata da una intrinseca rigidità e da una qualche tendenza all’autosufficienza. In quest’ottica sarà possibile valorizzare il ricorso a principi quali l’*aequitas*, la consuetudine, la tolleranza, la dissimulazione che la dottrina indica quali manifestazioni della particolare ‘elasticità del diritto canonico’⁹.

In questa stessa ottica, deve essere valutato l’eventuale richiamo al diritto penale canonico, le cui caratteristiche, anche dopo la recente riforma del libro VI del *Codex*¹⁰, rimangono completamente diverse – sia per quanto riguarda i precetti posti, sia per le sanzioni che possono essere inflitte, sia per la finalità che lo ispira – da quelle del diritto penale statale.

Come si è già detto, la validità ed efficacia dello sforzo compiuto dal legi-

4. La Santa Sede e le Istituzioni collegate con la Santa Sede che siano titolari di attività finanziarie e liquidità, in qualunque forma esse siano detenute, presso Istituzioni finanziarie diverse dallo IOR devono informare lo IOR e trasferirle presso di esso appena possibile entro 30 giorni dal 1° settembre 2022.

5. Esso entra in vigore immediatamente tramite pubblicazione sull’Osservatore Romano. Eventuali atti adottati in precedenza in difformità devono essere resi conformi rispetto alle presenti istruzioni.

⁹ Cfr., fra gli altri, PAOLO MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, Giappichelli Editore, Torino 2016, p. 45 ss.; PEDRO LOMBARDA, *Lezioni di diritto canonico*, Milano, 1984, p. 208).

¹⁰ Cfr. Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* del Santo Padre Francesco con cui viene riformato il Libro VI del Codice di Diritto Canonico, 1 giugno 2021.

slatore vaticano è stata riconosciuta proprio in sede internazionale con i positivi giudizi espressi da Moneyval nel 2021.

Ma un altro importante risultato è stato quello di porre gli organi dello Stato della Città del Vaticano in grado di affrontare, sia sul piano amministrativo sia su quello giudiziario, in particolare penale, le nuove esigenze e le nuove questioni sorte in questi ultimi anni e che proprio per essere correlate, quantomeno in parte, a fatti e condotte espressione di un'economia globalizzata ed alla possibilità di movimenti di denaro senza quasi più limiti di tempo e di spazio, ben difficilmente avrebbero potuto essere affrontate con gli strumenti offerti da codici risalenti ad un secolo fa.

In questo senso è già stato significativo il processo – definito fino ad oggi con la condanna, già confermata dalla Corte di Appello, per buona parte dei reati contestati – contro l'ex presidente dello IOR ed altri, che ha portato anche alla confisca di beni per un valore di decine di milioni di euro, confisca divenuta irrevocabile a seguito della decisione della Corte di Cassazione nel parallelo processo per misure di prevenzione nei confronti di uno dei coimputati.

Molto più significativo anche sotto il profilo che qui si prende in considerazione è, naturalmente, il processo in corso di trattazione avanti il Tribunale dello Stato che ha come oggetto principale possibili illiceità in relazione all'acquisto da parte della Segreteria di Stato di un immobile sito in Londra, Sloane Avenue 60.

In questa sede, escluso ovviamente qualsiasi riferimento al merito, e peraltro – come ho detto – il processo è in corso ed è appena iniziato l'esame dei testimoni, può essere interessante accennare due questioni fondamentali già affrontate dal Tribunale e risolte con ordinanza in data 1 marzo 2022 (anche se è bene ricordare che i difensori delle parti hanno fatto riserva di impugnazione dell'ordinanza unitamente alla sentenza ai sensi dell'articolo 485 c.p.p.).

La prima questione cui intendo fare riferimento è quella dell'efficacia – e prima ancora della validità – di quattro *Rescripta* emanati nel corso delle indagini dalla Suprema Autorità, che hanno consentito al Promotore di Giustizia di procedere *in toto* con le regole della sommaria istruzione, hanno previsto la possibilità dell'intercettazione di comunicazioni e di corrispondenza e hanno escluso l'opponibilità al Promotore di Giustizia del segreto di ufficio.

Il *Rescriptum* è un tipico istituto di diritto canonico, inquadrato tra gli atti amministrativi singolari (cfr. in part. cann. 59-75).

In alcuni casi il *Rescriptum* può avere valore normativo. In particolare, questa particolare valenza emerge nei casi in cui esso possa prevalere su leggi precedenti o anche future (salvo che sia stabilito diversamente, cfr. can. 73); nei casi in cui si concedono per il suo tramite grazie generali (cioè rivolte a

categorie di soggetti individuabili ma non individuati); nei casi in cui, infine, esso provenga dalla Suprema Autorità come espressione di una *potestas sacra* unitaria che vanifica il senso della distinzione di funzioni e dunque neutralizza il criterio soggettivo della provenienza da un'autorità amministrativa.

Valore normativo ha, per esempio, tra i più recenti, il *Rescriptum ex audientia* della Segreteria di Stato 6 dicembre 2019 con cui è stata emanata l'istruzione "sulla riservatezza delle cause".

I difensori degli imputati nel processo citato hanno diffusamente contestato la validità degli atti posti in essere dal Promotore di Giustizia in forza di quanto previsto dai *Rescripta*, facendone derivare addirittura la nullità dell'intero procedimento, perché essi sarebbero in contrasto con il principio del giusto processo e, più in generale, con i principi sanciti dalla Costituzione italiana e dalle Convenzioni internazionali, sotto lo specifico profilo che queste prevedono, nella materia penale, il principio della riserva di legge e quello di legalità.

Il Tribunale ha però ritenuto le eccezioni non fondate.

In via preliminare, ha rilevato che non possono trovare applicazione né la Costituzione italiana né le Convenzioni internazionali cui la Santa Sede, e quindi lo Stato della Città del Vaticano, non ha aderito.

Nel merito si deve invece considerare che nell'ordinamento giuridico vaticano, proprio l'articolo 1 della Legge sulle fonti del 2008, dopo aver riconosciuto nell'ordinamento canonico la "prima fonte normativa" (comma 1), inserisce tra "le fonti principali del diritto" proprio "le leggi promulgate per lo Stato della Città del Vaticano dal Sommo Pontefice" (comma 2). Pertanto il *Rescriptum ex audientia Santissimi* – in forza dell'Autorità da cui promana, titolare della *Suprema potestas* (cfr. canoni 331 e seguenti), e in considerazione del suo possibile contenuto – può anche assumere valore normativo, in modo da realizzare direttamente ed efficacemente le istanze di giustizia sostanziale che ne sollecitano l'emanazione e ne costituiscono la causa motiva.

Il Collegio ha quindi ritenuto che questo sia proprio il caso dei *Rescripta* operanti in questo procedimento, in cui l'intervento della Suprema Autorità, detentrici (anche) del potere legislativo, ha disposto direttamente la disciplina normativa da applicare nel caso delle indagini relative ad alcuni fatti di particolare gravità, cosicché non si può configurare alcuna violazione dei principi di legalità e della riserva di legge.

Peraltro, trattandosi di leggi processuali, è naturale che si applichi il principio "*tempus regit actum*".

Un altro tema di portata generale che è emerso nei processi trattati dal Tribunale, ed in particolare da quello già ricordato relativo a possibili illeciti in relazione all'acquisto dell'immobile di Londra, è costituito dal rispetto da parte della legislazione vaticana dei principi del giusto processo e, più, in

generale, da asserite violazioni, prospettate dai difensori degli imputati, delle Convenzioni internazionali, e in special modo della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU).

In proposito il Tribunale, con la già citata ordinanza del 1 marzo 2022, ha innanzitutto rilevato dal punto di vista formale che nello Stato della Città del Vaticano vige il sistema delle fonti indicato nella Legge sulle fonti del 2008; in questo quadro non può trovare applicazione una Convenzione alla quale il Vaticano non ha aderito.

Dal punto di vista sostanziale si deve poi osservare che l'ordinamento vaticano ha recepito questi principi fondamentali con propri provvedimenti legislativi: così, per esempio, l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento è stata ribadita, da ultimo, dall'articolo 26 della legge CCCLI del 16 marzo 2020, mentre i principi del giusto processo e della presunzione di innocenza sono stati sanciti dall'articolo 35 della legge IX dell'11 luglio 2013. È però opportuno precisare che l'attuazione, in concreto, del principio del giusto processo non coincide necessariamente, come invece è stato più volte prospettato nel corso del dibattito, ed anche in alcune polemiche giornalistiche, con quanto sancito dall'articolo 111 della Costituzione italiana e – conseguentemente – con il sistema realizzato dal codice di procedura penale italiano oggi vigente; l'attuazione di detto principio è invece delineata in modo diverso nei singoli ordinamenti. Basti pensare, per esempio, che l'ordinamento francese segue tuttora un modello tipicamente inquisitorio.

Allo stesso modo, il ricordato articolo 35 della legge IX del 2013 statuisce che *«ogni imputato ha diritto ad un giudizio da svolgere secondo le norme del presente codice entro un termine ragionevole»*; il codice, a sua volta, delinea una fase istruttoria sostanzialmente inquisitoria, cui segue però la fase dibattimentale ispirata al principio dell'oralità e del più ampio contraddittorio fra le parti.

In realtà, il nucleo fondamentale del giusto processo è indicato nell'articolo 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che stabilisce: *«ogni individuo ha diritto in posizione di piena uguaglianza ad una equa e pubblica udienza davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta»*. Molto meno, quindi, di quanto preveda l'ordinamento vaticano.

In proposito si deve ancora aggiungere che l'ordinamento vaticano rispetta pienamente le indicazioni date all'art. 6 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo proprio in tema di giusto processo.

È qui opportuno ricordare queste indicazioni:

«Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione [...] della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente».

2. *«Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata».*

3. *«Ogni accusato ha più specialmente diritto a:*

a) *essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile, e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;*

b) *disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;*

c) *difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;*

d) *interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;*

e) *farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.»*

È di tutta evidenza che questi principi sono pienamente rispettati nell'ordinamento penale vaticano. Non rientrano invece in questa previsione altre questioni, che pure sono state indicate dai difensori come condizioni essenziali del giusto processo alla stregua, si ripete, di normative di altri Stati.

Un'ultima notazione.

L'attenzione del legislatore vaticano per la giustizia penale è confermata dalla recentissima approvazione, in data 6 settembre 2022, di due leggi in materia di diritto e procedura penale.

La prima, la nr. DXXXI, introduce importanti modifiche sia al codice penale che a quello di procedura. Mi limito ad accennare soltanto ad alcune delle materie trattate: il reato continuato, i termini di prescrizione, le notificazioni alle parti, le consulenze tecniche. Inoltre per la prima volta viene prevista e compiutamente disciplinata la possibilità di eseguire intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche.

L'altra, la nr. DXXXII, introduce la possibilità della "Raccolta di prove dichiarative all'estero mediante collegamento audiovisivo", previa – naturalmente – l'autorizzazione dello Stato interessato. L'esperienza di questi anni, infatti, ha dimostrato che gran parte dei soggetti del processo (imputati, parti offese e testimoni) non risiedono nel territorio dello Stato della Città del Vaticano.

Vedremo nei prossimi anni l'ulteriore evoluzione dell'ordinamento penale vaticano.